

Beni concessi in godimento a soci e familiari e comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni nei confronti dell'impresa

Entro il 12 dicembre 2013 devono essere comunicati in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite all'apposita modulistica:

- La comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari;
- La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati da soci o familiari nei confronti dell'impresa.

Il modello, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 27 novembre 2013, è unico per entrambe le suddette comunicazioni.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- **Art. 2, co. 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, D.L. 138/2011** (conv. Da L. 148/2011);
- **Art. 7, co. 12, D.P.R. n. 605/1973;**
- **Prov. Direttore Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, prot. 94902**, di attuazione della norma (*«Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari»*), pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il 5 agosto 2013 (sostituisce il Prov. Ag. Entrate prot. 166485 del 16/11/2011);
- **Prov. Direttore Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013, prot. 94904**, di attuazione della norma (*«Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. 605/1973, dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. Attuazione dell'art. 2, comma 36-septiesdecies, D.L. 138/2011»*), pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il 5 agosto 2013;
- Pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il 27/11/2013, del **modello definitivo, relative istruzioni e specifiche tecniche per l'invio dei dati**;
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15/06/2012;**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 25/E del 19/06/2012;**
- **Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 24/09/2012.**

2. FINALITÀ

Le finalità delle due comunicazioni emergono dai Provvedimenti del 2 agosto 2013, i quali sottolineano che i dati e le notizie che pervengono all'Amministrazione Finanziaria sono raccolti, inseriti ed elaborati nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria, al fine di eseguire analisi selettive e di individuare esclusivamente i soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali, anche ai fini della determinazione sintetica del reddito.

Dunque, i dati trasmessi al Fisco vengono utilizzati per il cd. "redditometro", per l'accertamento sintetico ed induttivo.

3. DISCIPLINA FISCALE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

La nuova disciplina fiscale inerente ai beni concessi in godimento a socie o familiari, interessa sia i soggetti utilizzatori dei beni dell'impresa, sia i soggetti concedenti.

Pur rimandando, per maggiori approfondimenti, alle circolari Unicaf n. 5/2012 e n. 32/2012, ricordiamo i tratti essenziali ed alcune importanti specificità della nuova disciplina, stanti anche le sue connessioni con il nuovo obbligo della comunicazione.

A tal fine, si rammenta che i commi 36-terdecies a 36-quinquiesdecies dell'art. 2, D.L. 138/2011, prevedono:

- a) l'obbligo da parte della società (e dell'imprenditore individuale) di **addebitare al socio (o al familiare) il valore di mercato dell'utilizzo del bene**, mediante emissione di regolare fattura;
- b) laddove la società non dovesse ottemperare a detto obbligo, il socio (o familiare) deve indicare (e assoggettare a tassazione) nella propria **dichiarazione dei redditi**, quadro RL (redditi diversi), il valore normale relativo all'utilizzo del bene, ovvero la differenza tra il suddetto valore normale e il minor importo addebitatogli dalla società. Corrispondentemente, per la società i relativi **costi** concernenti il bene divengono **indeducibili** (o proporzionalmente indeducibili).

Per quanto concerne la tassazione in capo ai soggetti utilizzatori, l'art. 2, co. 36-terdecies, D.L. 138/2011, ha inserito la lettera h-bis) all'art. 67 del TUIR, disponendo che *"la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore"* costituisce reddito diverso, da tassare quindi in capo al soggetto utilizzatore del bene. Concetto ribadito dal comma 36-quinquiesdecies del medesimo art. 2, il quale stabilisce che *"la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo"*, affermando, in sostanza, la concorrenza integrale della predetta differenza alla formazione del reddito imponibile del soggetto utilizzatore.

Si ricorda, inoltre, che, sulla scorta di un ulteriore chiarimento fornito dall'Agenzia, a differenza delle altre tipologie di redditi diversi previsti dall'art. 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, il reddito in esame *"si considera conseguito alla data di maturazione"*, con la conseguenza che esso è da assoggettare a tassazione con riferimento al periodo di godimento del bene.

Per quanto attiene all'indeducibilità dei costi in capo alla impresa concedente, si ricorda che l'art. 2, comma 36-quaterdecies, D.L. 138/2011, stabilisce che *"i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile"*.

La suddetta norma è stata interpretata dall'Amministrazione Finanziaria in senso restrittivo, sostenendo l'indeducibilità di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento.

Esattamente, nella Circolare n. 24/2012 viene affermato che *"per l'impresa saranno indeducibili non solo i costi sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative"*.

L'Agenzia chiarisce che, sebbene rientrino nell'ambito dell'indeducibilità tutti i costi aventi qualsivoglia natura, tuttavia tali costi sono indeducibili solo per la quota derivante dal rapporto tra il maggior valore normale del diritto di godimento (differenza tra il valore normale ed il corrispettivo pattuito) ed il valore normale del diritto di godimento.

Inoltre, ha affermato che l'indeducibilità dei costi introdotta dalla nuova disciplina non si applica quando sono concessi in godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità (quali ad esempio, gli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'art. 164 del TUIR)

3.1 Certificazione

Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la certificazione dell'accordo afferente alla concessione in godimento del bene, attesi sia i suoi effetti fiscali sostanziali, sia i suoi effetti compilativi formali.

In merito, l'Amministrazione Finanziaria, nella Circolare n. 36/E del 24/09/2012, ha sottolineato che "al fine di determinare la misura del reddito diverso derivante dagli accordi tra le parti per la concessione in godimento del bene relativo all'impresa, per esigenze di certezza e di documentabilità, la circolare del 15 giugno 2012 n. 24/E ha ritenuto opportuno precisare che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali debbano risultare da apposita certificazione scritta di data certa antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.

Detta precisazione è volta a chiarire l'opportunità, in un'ottica di correttezza e trasparenza dei rapporti tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, che gli elementi essenziali dell'accordo tra concedente ed utilizzatore, quali il corrispettivo, l'inizio e la durata del godimento del bene, risultino documentati, fin dall'inizio, in modo certo ed oggettivo.

Tale esigenza appare particolarmente rilevante nel caso in esame, in considerazione della correlazione tra le parti interessate. Peraltro, la predisposizione di adeguata documentazione di data certa, in cui sono evidenziati i contenuti del rapporto, appare utile nel precipuo interesse delle parti, in quanto, idonea ad evidenziare la mancanza di volontà di porre in essere arbitraggi fiscali sulla base di scelte di convenienza economica dell'ultimo momento.

Si precisa, tuttavia, che in assenza della predetta documentazione il contribuente può, comunque, diversamente dimostrare quali sono gli elementi essenziali dell'accordo.

3.2 Entrata in vigore della nuova disciplina fiscale

Le nuove disposizioni sopra citate sono entrate in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (17 settembre 2011). Dunque, dall'esercizio 2012 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

Ne consegue che, laddove la impresa concedente non abbia ottemperato nel 2012 all'obbligo di addebitare al socio (o familiare) il valore di mercato dell'utilizzo del bene, il socio (o familiare) ha dovuto indicare (e assoggettare a tassazione) nella propria dichiarazione dei redditi, quadro RL (redditi diversi), rigo RL10, il valore di mercato relativo all'utilizzo del bene, ovvero la differenza tra il suddetto valore normale e il minor importo addebitatogli dalla cooperativa.

Corrispondentemente, con riguardo all'anno 2012, la impresa concedente non ha potuto dedurre i relativi costi concernenti il bene.

4. COMUNICAZIONE DEI BENI AZIENDALI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

La comunicazione dei beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore è stata disposta dall'art. 2, co. 36-sexiesdecies, D.L. 138/2011 ed attuata, nella versione vigente, dal Provvedimento 2 agosto 2013, prot. 94902.

4.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari, i seguenti soggetti, che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, purché residenti:

- società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- **società cooperative;**
- stabili organizzazioni di società non residenti;
- enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Come indicato dal Prov. 2 agosto 2013, l'obbligo di comunicazione può essere assolto, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

4.2 Oggetto della comunicazione

Come specificato al punto 2 del Prov. 2 agosto 2013 (concetti ripresi in parte nelle istruzioni al modello):

- **a decorrere dall'anno 2012**, sono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento;
- più esattamente, la comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- essa deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta;
- l'obbligo di comunicazione sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione.
Pertanto, qualora un bene sia stato concesso in godimento dall'impresa prima del 2012 e nel corso del 2012 ne permanga l'utilizzo in capo al socio (o al familiare dell'imprenditore), nel modello relativo al 2012 occorrerà indicare i dati del predetto bene e del soggetto utilizzatore.

4.3 Ambito oggettivo

Riprendendo quanto affermato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 15/06/2012, i beni dell'impresa che costituiscono oggetto della nuova disciplina fiscale e, conseguentemente, della nuova comunicazione, sono i beni strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio, e, quindi, per le società di capitali (comprese le società cooperative) tutti i beni ad esse appartenenti.

Per quanto attiene al titolo a cui esse appartengono alla società concedente, nella circolare viene precisato che *"si tratta di tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato"*.

4.4 Esclusioni oggettive

A norma del punto 3 del Provvedimento del 2 agosto 2013, sono esclusi dalla comunicazione:

- **i beni concessi in godimento agli amministratori (soci);**
- **i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit** assoggettati alla disciplina specifica prevista dagli artt. 51 e 54 del Tuir;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- **gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;**
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore (differentemente, i finanziamenti resi dai soci all'impresa costituiscono oggetto di apposita comunicazione).

Viene altresì precisato che l'obbligo della comunicazione non sussiste quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del modello

(diversi da autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4.5 Semplificazioni

Dunque, rispetto a quanto previsto nel precedente Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16/11/2011, con il Provvedimento del 2 agosto 2013 sono state apportate semplificazioni, nonché restrizioni relativamente all'ambito oggettivo della comunicazione:

- 1) innanzi tutto, non devono essere comunicati i dati dei beni che sono stati concessi in godimento a decorrere dal 17 settembre 2011 (e a quelli che a tale data risultavano già oggetto di un contratto di concessione in uso), bensì a quelli dati in godimento a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché a quelli concessi in godimento in anni precedenti e per i quali il godimento ha continuato a permanere nel 2012;
- 2) secondariamente, devono essere comunicati i dati relativi ai beni concessi in godimento solo qualora sussista una differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene, ossia qualora sussista un reddito diverso in capo all'utilizzatore ex art. 67, lett. h-bis, TUIR per utilizzo privato del bene;
- 3) in terzo luogo, è stata esplicitata a livello normativo l'esclusione dalla comunicazione dei beni concessi in godimento agli amministratori e al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit, assoggettati alla disciplina di tassazione ex artt. 51 e 54 TUIR (in linea con l'esclusione da tassazione come reddito diverso di tali beni, già precisata dalle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 24/2012 e n. 25/2012);
- 4) inoltre, sempre in corrispondenza con l'esclusione da tassazione come reddito diverso prevista dalle suddette circolari dell'Amministrazione Finanziaria, è stato specificato che sono esonerati dalla comunicazione gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa concessi ai propri soci. Invero, come sottolineato dall'Agenzia tenendo conto delle peculiarità delle società cooperative e delle conseguenti distorsioni derivanti dall'applicazione della nuova disciplina fiscale a particolari settori cooperativi - evidenziate anche nella nostra Circolare Unicaf n. 5/2012 - l'Agenzia ha escluso dall'ambito applicativo della nuova disciplina fiscale (tassazione del reddito diverso e indeducibilità dei costi) *"gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci, atteso che lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio nell'assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato"*;
- 5) come ultima semplificazione, si segnala il fatto che la comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

4.6 Termini e modalità di trasmissione

In base al punto 4 del citato provvedimento:

- per i beni in godimento nel 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12 dicembre 2013**;
- a regime, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di chiusura dell'anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.

Per quanto concerne le modalità di invio, il nuovo modello di comunicazione deve essere obbligatoriamente trasmesso in via telematica, utilizzando direttamente il servizio Entratel o Internet ovvero tramite gli intermediari abilitati.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate ha reso gratuitamente disponibile il *software* di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima.

4.7 Compilazione del modello

A) Regole generali

Per quanto concerne la compilazione del modello, pubblicato in forma definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 27/11/2013, in via preliminare si segnala che nelle istruzioni è specificato che:

- **deve essere compilato un modulo distinto per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta;**
- la comunicazione deve essere effettuata (solo) nel caso in cui c'è differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, per ciascun bene concesso o ricevuto in godimento nel periodo d'imposta.

Per tutte le altre regole generali, si rimanda ai chiarimenti precedentemente forniti, segnalando che le stesse istruzioni al modello sottolineano che *"gli argomenti non esposti nelle istruzioni sono trattati nei documenti di normativa e di prassi"* prima citati.

B) Modalità compilative

Alla luce di tali regole generali, si evidenziano di seguito gli aspetti compilativi di maggiore interesse.

➤ Frontespizio:

- nel campo "Anno di riferimento", deve essere indicato l'anno solare, dovendo con tutta probabilità farsi riferimento al periodo di godimento del bene in capo al soggetto utilizzatore, prescindendo dal periodo di imposta (coincidente con l'anno solare o "a cavallo") della impresa concedente;

➤ Dati del soggetto che comunica:

- Nella sezione "Dati del soggetto che comunica", poiché per questo tipo di comunicazione è possibile la compilazione da parte o dell'impresa concedente, o del socio, ovvero del familiare dell'imprenditore, il campo "Qualifica" potrà assumere il valore 1 (se il dichiarante è persona fisica), oppure il valore 2 (se il dichiarante è soggetto diverso dalla persona fisica) e nel campo "Tipo soggetto" si dovranno conseguentemente indicare le lettere da A a L (a seconda della qualificazione giuridica del soggetto dichiarante), come precisato nelle istruzioni al modello (si segnala che la lettera H contrassegna le società cooperative);
- nei campi successivi, occorre riportare le generalità anagrafiche del soggetto dichiarante;

➤ Dati del soggetto che concede o utilizza il bene:

- nei campi relativi alle "Persone fisiche" o ai "Soggetti diversi dalle persone fisiche" occorre segnalare i dati del soggetto che non è stato indicato come soggetto dichiarante, ciò evidentemente allo scopo di fare conoscere all'Amministrazione

Finanziaria tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di concessione in godimento del bene.

Dunque, se il soggetto dichiarante è il socio o il familiare dell'imprenditore, in questa sezione devono essere indicati i dati dell'impresa concedente.

Viceversa, se la comunicazione viene presentata dall'impresa concedente, in questa sezione andranno riportati i dati del socio (o del familiare) utilizzatore del bene;

- nella sezione "Tipologia di utilizzo" occorre indicare se l'utilizzo del bene è in uso esclusivo o non esclusivo;
- nella sezione relativa ai "Dati del contratto":
 - nel campo "Data della stipula", non dovrebbe essere indicato nulla, ritenendosi che tale campo riguardi solo finanziamenti capitalizzazioni (tenendo conto di quanto sopra evidenziato nel paragrafo "Certificazione");
 - nel campo "Data inizio concessione bene", occorre indicare la data in cui è iniziato il godimento del bene, dovendosi riportare la data "01012012" se l'utilizzo del bene è iniziato prima del 1° gennaio 2012;
 - nel campo "Data fine concessione bene", occorre indicare la data in cui nell'anno ha avuto fine il godimento del bene;
 - nei campi "Comodato", "Caso d'uso" o altro, occorre indicare se il bene è stato concesso o ricevuto in comodato, in uso, o per altra forma di godimento;
- la sezione "Bene concesso in godimento" accoglie le informazioni sulla tipologia del bene.

Per ciascuna tipologia, occorre inserire le seguenti informazioni specifiche:

 - "Autovettura" o "Altro veicolo": Numero di telaio
 - "Unità da diporto": Metri
 - "Aeromobile": Potenza del motore in Kw
 - "Immobile": Identificativi catastali
 - "Altro": Se il bene non rientra in alcuna delle tipologie elencate, occorre selezionare questa casella, ricordando che, in base a quanto disposto dal Provvedimento del 2 agosto 2013, per i beni concessi in godimento inclusi nella categoria "Altro", l'obbligo della comunicazione sussiste solo quando i beni sono di valore superiore a tremila euro, al netto dell'IVA;
- nella sezione inerente al "Corrispettivo relativo al bene", nel campo "Corrispettivo relativo al bene", occorre indicare il corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l'anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto, e nel campo "Valore di mercato" occorre indicare il valore di mercato del diritto di godimento del bene determinato in base all'art. 9, comma 3, del Tuir, in base ai criteri illustrati nelle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 24/2012 e n. 36/2012.

4.8 Sanzioni

Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, l'art. 2, co. 36-sexiesdecies, D.L. 138/2011, prevede, in solido tra l'impresa concedente e il socio/familiare utilizzatore, una sanzione amministrativa il cui importo è differente a seconda se siano state o meno correttamente osservate le disposizioni fiscali, ossia:

1. se è stata correttamente tassata come reddito diverso dal socio utilizzatore la differenza (ove esistente) tra valore di mercato e corrispettivo e contestualmente non sono stati dedotti dall'impresa i relativi costi, si applica solo la sanzione fissa (minimo euro 258,23, massimo euro 2.065,83).
2. diversamente, nel caso in cui i diretti interessati non si siano conformati ai predetti precetti fiscali, la sanzione per la mancata comunicazione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo addebitato (ovvero non addebitato).

Resta il fatto che in quest'ultima ipotesi il socio e la cooperativa saranno anche accertati sulla base delle regole ordinarie, vale a dire il socio per infedele dichiarazione dei redditi e la cooperativa per costi e oneri impropriamente dedotti.

5. COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATI DAI SOCI

La comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati, a favore dell'impresa, dai soci o familiari dell'imprenditore, non trova fondamento normativo nel D.L. 138/2011, bensì, come previsto dal Provvedimento 2 agosto 2013, prot. 94904, la ragione normativa della sua introduzione risiede nell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973, il quale dispone che *"ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso"*.

5.1 Ambito soggettivo

Sono obbligati alla comunicazione dei finanziamenti nei confronti dell'impresa i soggetti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva, anche non residenti. Pertanto, sono soggetti obbligati al nuovo adempimento anche le società cooperative.

5.2 Oggetto della comunicazione ed esclusioni oggettive

Come specificato ai punti 2 e 3 del Provv. 2 agosto 2013:

- sono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria i **dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro;**
- l'obbligo di comunicazione è riferito ai **finanziamenti ed alle capitalizzazioni effettuate a decorrere dall'anno 2012;**
- sono **esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria** (ad es., finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Quindi, rientrano nell'oggetto della comunicazione anche le somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale, purché versati per un ammontare riferito al singolo periodo d'imposta superiore a 3.600 euro, come sotto meglio specificato.

5.3 Semplificazioni

Rispetto alle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/E del 19/06/2012, il Provvedimento del 2 agosto 2013 ha apportato semplificazioni e restrizioni all'ambito oggettivo della comunicazione:

- 1) l'obbligo di comunicazione decorre dai finanziamenti e dalle capitalizzazioni ricevuti dall'impresa a partire dall'anno 2012, superando in tal modo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/2012, nella quale era stato specificato che dovevano essere comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011, ma che, tuttavia, in sede di prima applicazione, andavano altresì comunicati *"i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011"*;
- 2) è stato introdotto una soglia minima oltre la quale opera l'obbligo di comunicazione: esso è dato da un importo complessivo annuo, per ciascuna tipologia di apporto pari o superiore a 3.600 euro. In sostanza, devono essere segnalati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni, di ammontare complessivo non inferiore a 3.600,00 euro, tenendo conto che tale limite si riferisce distintamente agli uni e agli altri;

- 3) si omette l'indicazione di finanziamenti/capitalizzazioni già noti al Fisco;
- 4) devono essere indicati solo finanziamenti/capitalizzazioni effettuati da persone fisiche (soci o familiari dell'imprenditore).

Ulteriori precisazioni, seppur non esaustive, sono state fornite dalle istruzioni al modello, come evidenziato nel prosieguo.

5.4 Termini e modalità di trasmissione

In base al punto 5 del citato provvedimento:

- per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nell'anno 2012, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12 dicembre 2013**;
- a regime, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

5.5 Compilazione del modello

A) Regole generali

Per quanto concerne la compilazione del modello, pubblicato in forma definitiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 27/11/2013, in via preliminare si segnala che nelle istruzioni è specificato quanto segue:

- **deve essere compilato un modulo distinto per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell'imprenditore**, che nel periodo d'imposta hanno effettuato finanziamenti o capitalizzazioni a favore dell'impresa sopra la soglia di 3.600,00 euro; ancorché le istruzioni non rimarchino che detta soglia afferisce ad ognuna delle due distinte forme di versamenti, si sottolinea nuovamente che il Provvedimento del 2 agosto 2013 afferma che detto limite è da intendersi riferito a ciascuna singola tipologia di apporto, sussistendo dunque il limite di 3.600 euro per i finanziamenti ed un altro limite di 3.600 euro per le capitalizzazioni;
- un'importante precisazione attiene all'individuazione del soggetto cui si riferisce tale limite minimo di 3.600,00 euro (distinto per le due tipologie di apporti), poiché le istruzioni chiariscono che "questo limite va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare";
- testualmente esse prevedono che *"l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione"*.
Seppur l'espressione sia un po' ambigua, si ritiene che l'Amministrazione Finanziaria intendesse mettere in risalto che l'obbligo di comunicazione sussiste sia in capo ai soggetti che, essendo in contabilità ordinaria, evidenziano i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nelle scritture contabili e nel bilancio, sia in capo ai soggetti che, pur essendo in contabilità semplificata e quindi non obbligati alla redazione del bilancio, sono tuttavia tenuti a mantenere un conto corrente separato per la gestione dell'impresa, così come a stilare scritture private o altra documentazione attestante il finanziamento o la capitalizzazione;
- nel caso di più finanziamenti (o capitalizzazioni) effettuati nel corso dell'anno, va indicata la data dell'ultima operazione;
- con un'altra precisazione di assoluto rilievo, doverosa sebbene non completamente condivisibile, nelle istruzioni viene precisato che "per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600 euro complessivi, si considerano i finanziamenti senza tener conto delle

eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore".

Dunque, fugando i dubbi che erano emersi nei mesi scorsi in relazione alla quantificazione degli importi da indicare nel modello (al lordo o al netto delle restituzioni), l'Amministrazione Finanziaria ha privilegiato la soluzione della comunicazione della somma lorda dei finanziamenti, probabilmente nella considerazione che, in funzione dell'utilizzo di tali dati ai fini del "redditometro" e di altri accertamenti, ciò che conta è che il socio (o familiare in un preciso momento dell'anno disponeva di una certa somma di denaro, che ha "investito" in un'impresa.

Purtroppo, un siffatto chiarimento non è stato fornito con riguardo alle capitalizzazioni, rimanendo pertanto dubbio se il medesimo criterio sia da ritenersi applicabile anche a questa tipologia di versamenti.

Occorre altresì sottolineare che, sulla scorta delle precisazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare n. 25/2012, ed in assenza di delimitazioni normative all'ambito oggettivo della comunicazione, l'obbligo di comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci sussiste indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.

Per tutte le altre regole generali, si rimanda ai chiarimenti precedentemente forniti, segnalando che le stesse istruzioni al modello sottolineano che *"gli argomenti non esposti nelle istruzioni sono trattati nei documenti di normativa e di prassi"* prima citati.

Si deve tuttavia osservare che, né le istruzioni al modello, né i documenti normativi e di prassi emanati, forniscono chiarimenti in merito al concetto di "capitalizzazioni", che rimane tuttora abbastanza incerto.

Ciò detto, alla luce delle regole generali sopra esposte, si riportano di seguito gli esempi illustrati nelle istruzioni al modello, per maggiore chiarezza espositiva:

Esempio 1:

26 gennaio 2012	Finanziamento	2.500,00 euro
4 marzo 2012	Finanziamento	3.500,00 euro
22 maggio 2012	Restituzione	- 4.000,00 euro
24 maggio 2012	Finanziamento	5.500,00 euro
8 settembre 2012	Restituzione	- 7.500,00 euro
	Saldo	0,00 euro

A fine anno, anche se il *saldo dei finanziamenti è pari a zero*, la **comunicazione deve essere effettuata comunque per l'importo di 11.500 euro**, indicando la data del 24 maggio 2012.

Esempio 2:

26 gennaio 2012	Finanziamento	2.500,00 euro
4 marzo 2012	Finanziamento	3.500,00 euro
22 maggio 2012	Restituzione	- 4.000,00 euro
24 maggio 2012	Finanziamento	5.500,00 euro
8 settembre 2012	Restituzione	- 5.500,00 euro
	Saldo	2.000,00 euro

A fine anno, anche se il *saldo dei finanziamenti è inferiore ai 3.600 euro complessivi*, la **comunicazione deve essere effettuata comunque per l'importo di 11.500 euro**, indicando la data del 24 maggio 2012.

Esempio 3:

26 gennaio 2012	Finanziamento	500,00 euro
4 marzo 2012	Finanziamento	1.500,00 euro
22 maggio 2012	Restituzione	- 1.500,00 euro

24 maggio 2012

Finanziamento
Saldo

900,00 euro
1.400,00 euro

A fine anno la *somma dei finanziamenti (2.900 euro)* è inferiore ai 3.600 euro complessivi e la **comunicazione non è dovuta**.

B) Modalità compilative

Alla luce di tali regole generali, si evidenziano di seguito gli aspetti compilativi di maggiore interesse.

➤ Frontespizio:

- nel campo "Anno di riferimento", deve essere indicato l'anno solare, dovendo con tutta probabilità farsi riferimento all'anno in cui il socio (o familiare) ha effettuato il versamento a favore dell'impresa, prescindendo dal periodo di imposta (coincidente con l'anno solare o "a cavallo") dell'impresa stessa;

➤ Dati del soggetto che comunica:

- poiché obbligate a questa comunicazione sono solamente le imprese riceventi finanziamenti o capitalizzazioni da soci o familiari, nella sezione "Dati del soggetto che comunica", nel campo "Qualifica" occorre indicare il valore 3, mentre nel campo "Tipo soggetto" si dovranno conseguentemente indicare le lettere da E a L (a seconda della qualificazione giuridica del soggetto dichiarante), come precisato nelle istruzioni al modello (si segnala che la lettera H contrassegna le società cooperative);
- nei campi successivi, occorre riportare le generalità anagrafiche del soggetto dichiarante;

➤ Dati del soggetto che effettua il finanziamento o la capitalizzazione:

- nei campi relativi alle "Persone fisiche" o ai "Soggetti diversi dalle persone fisiche" occorre segnalare i dati dei soggetti che hanno effettuato finanziamenti/capitalizzazioni a favore dell'impresa;
- nella sezione relativa ai "Dati del contratto":
 - nel campo "Data della stipula o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione", occorre indicare la data della stipulazione del contratto di finanziamento, oppure, in assenza di questa, la data in cui è materialmente avvenuta la concessione del finanziamento (ossia, il suo versamento), oppure la data in cui è materialmente avvenuta la capitalizzazione (ossia, il suo versamento);
 - deve essere selezionata la casella "Finanziamenti/capitalizzazioni".

5.6 Problematiche inerenti alle cooperative

Con riguardo alle società cooperative, si osserva che le istruzioni contengono uno specifico passaggio, il quale, purtroppo, anziché apportare chiarezza in merito all'individuazione delle numerose fattispecie (peculiari delle cooperative) da inserire nel modello, arreca maggiore confusione.

Invero, nel paragrafo 10.1 delle istruzioni, dedicato alle cooperative, si legge che *"le società cooperative in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2514 del codice civile, che ricevono finanziamenti dai propri soci, non sono tenute a comunicare i dati sull'accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti. Queste informazioni, infatti, sono già comunicate dalle cooperative all'Anagrafe tributaria tramite i modelli di dichiarazione 770 ordinario e semplificato"*.

In sostanza, pur nell'ambiguità del testo, sembra evincersi che la formulazione utilizzata si riferisca all'accredito automatico, sul libretto del prestito sociale, delle somme percepite dai soci dipendenti come retribuzioni.

In questa situazione, stante il fatto che le informazioni sui singoli dipendenti e sulle relative retribuzioni sono già note all'Amministrazione Finanziaria attraverso il modello 770, non risulta obbligatorio indicare tali dati anche nel modello di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni.

Purtroppo, i dubbi suscitati dall'ambigua indicazione sono molteplici.

Non è innanzi tutto comprensibile perché l'Amministrazione Finanziaria esoneri dall'adempimento solo le cooperative a mutualità prevalente e non le altre.

In secondo luogo, non è chiaro perché a tal fine si attribuisca rilievo solo alle retribuzioni dei soci dipendenti (e non analogamente ai compensi dei soci con contratto diverso da quello di lavoro dipendente).

In terzo luogo, è vero che le retribuzioni corrisposte ai soci dipendenti sono riepilogate nel modello 770, ma non emerge da alcuna documentazione fiscale la trasformazione automatica di tali somme in prestito sociale (mediante accredito sul libretto del prestito), con la conseguenza che certamente in tal modo sfugge al Fisco la conoscenza di quanta parte della retribuzione è stata "investita" nella cooperativa, a meno che l'indicazione della retribuzione del modello 770 e la sua omissione nel modello di comunicazione dei finanziamenti non determini - ai fini dell'eventuale accertamento sintetico in capo al socio - l'immediata presunzione che l'intera retribuzione sia stata mantenuta in cooperativa a titolo di prestito sociale!

Tuttavia, nonostante il nebuloso accenno alla fattispecie suindicata, dalle istruzioni al modello sembrerebbe ricavarsi la necessità della **concomitanza di due elementi**, al fine di includere nella comunicazione le operazioni di versamento rese dai soci operatori: **la disponibilità di somme di denaro erogate alla cooperativa e la non tracciabilità di tali somme** attraverso le dichiarazioni o comunicazioni fiscali inviate dalla cooperativa all'Amministrazione Finanziaria.

Un ulteriore requisito, di cui probabilmente si dovrebbe tenere conto ai fini dell'obbligo di informativa, è l'**origine delle somme**, discendendo alcune da rapporti commerciali (scambi mutualistici) ed altre da puri rapporti finanziari.

Infatti, dalla fattispecie specifica riportata nelle istruzioni, sopra esaminata, relativa alle cooperative di lavoro a mutualità prevalente nelle quali le retribuzioni dei soci dipendenti sono accreditate sul libretto del prestito (che non dovrebbe intendersi come unica eccezione esclusa dalla comunicazione), pare emergere il principio generale secondo cui le ipotesi in cui le somme sono accreditate automaticamente sul libretto dovrebbero essere comunicate nel modello, rimanendo esonerate da tale obbligo esclusivamente le fattispecie che costituiscono oggetto di altra dichiarazione/comunicazione all'Amministrazione Finanziaria, in cui vengono segnalati tutti i dati del singolo soggetto che ha effettuato il finanziamento/capitalizzazione.

Ciò, come già evidenziato più volte, nel perseguimento della finalità di accertamento sintetico ed induttivo imposta dal legislatore, cui risponde (anche) tale nuovo adempimento.

Occorre inoltre tenere presente che, essendo l'ambito oggettivo della comunicazione circoscritto ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dalle persone fisiche socie, e dovendosi presumibilmente definire persone fisiche i soggetti che non hanno forma di impresa, e considerando peraltro che obiettivo del nuovo adempimento è quello di consentire l'accertamento redditometrico, il quale è diretto solo alle persone fisiche e non ai soggetti imprenditori, è plausibile ritenere che i finanziamenti/capitalizzazioni resi da soci imprenditori individuali non costituiscano oggetto di comunicazione (è il caso degli imprenditori agricoli soci delle cooperative agricole, così come degli imprenditori commerciali soci di cooperative di servizi).

In quest'ottica - seppur nell'incertezza delle soluzioni interpretative proponibili, ed in attesa di auspicati chiarimenti ministeriali - dovrebbero, in linea teorica, costituire oggetto di comunicazione con il nuovo modello le seguenti operazioni (sempreché, ovviamente, nell'anno

i finanziamenti e le capitalizzazioni superino, distintamente, la soglia minima di 3.600,00 euro):

- 1) **Accredito automatico degli interessi da prestito sociale sul libretto del prestito:** questa operazione riassume in sé una duplice transazione non manifesta, ossia la corresponsione degli interessi dalla cooperativa al socio e il simultaneo riversamento degli stessi da parte nel socio a favore della cooperativa, a titolo di finanziamento. Dunque, essa esprime una maggiore ricchezza del socio rispetto alla sua situazione originaria.
Oltre a ciò, considerando che i suddetti interessi sono tassati con ritenuta a titolo d'imposta (in quanto erogati a soci persone fisiche) e che essi pertanto, sebbene siano riportati nel quadro RZ del modello UNICO della cooperativa, sono ivi indicati in modo cumulativo e non distinti in funzione del singolo percettore - con la conseguenza di risultare di fatto non tracciabili - sembrerebbe doversi concludere per la loro indicazione del nuovo modello di comunicazione dei finanziamenti.
- 2) **Accredito automatico dei dividendi sul libretto del prestito:** per tale fattispecie valgono le stesse considerazioni sopra esposte con riguardo agli interessi accreditati (vista la presenza del requisito di disponibilità economica in capo al socio e della tracciabilità delle somme attraverso il modello 770 della cooperativa), con la conseguenza di ritenere soggetti alla nuova comunicazione anche i dividendi corrisposti ai soci persone fisiche tramite accreditamento sul libretto.
- 3) **Ristorni portati ad aumento del capitale sociale:** si ritiene che l'operazione di destinazione dei ristorni ad aumento del capitale sociale, nel momento stesso in cui si verifica non sia da comunicare (rappresentando un aumento gratuito di capitale sociale, che scaturisce da ricchezza creata dalla cooperativa e destinata ad un automatico aumento di capitale sociale; dunque, non derivante da una disponibilità monetaria del socio), ma che debba essere comunicata se e qualora tali ristorni siano accreditati sul libretto del prestito, riproponendosi il medesimo principio di arricchimento del socio unito alla non tracciabilità delle somme dallo stesso percepite in più, esposti nei due casi precedenti.
- 4) **Rivalutazione delle quote o delle azioni, ex art. 7, legge 59/1992:** si è dell'avviso che tale rivalutazione non rilevi ai fini della comunicazione, per le stesse motivazioni espresse con riguardo ai ristorni portati ad aumento di capitale sociale, non nascendo da un movimento di denaro proveniente dal socio, ma rappresentando un aumento gratuito di capitale sociale, ossia una distribuzione di utili che non entra, e che non può entrare, nella disponibilità finanziaria del socio, dal momento che questa parte degli utili viene prodotta dalla cooperativa e destinata ad immediato incremento dell'intero capitale sociale per delibera assembleare e non come sottoscrizione di aumento della propria partecipazione sociale da parte del singolo socio.
- 5) **Aumento del capitale sociale:** si ritiene che, nell'ambito delle capitalizzazioni, siano da comunicare nel modello le sottoscrizioni di aumento di capitale sociale, effettuate mediante l'assegnazione di nuove azioni o l'incremento della quota sociale, essendo operazioni che esprimono una manifestazione di ricchezza del socio, ossia una disponibilità di denaro in capo allo stesso "investita" all'esterno.
Peraltro, se nelle società di capitali una siffatta operazione non dovrebbe essere comunicata, in quanto già costituente oggetto di segnalazione attraverso la registrazione della delibera dell'assemblea straordinaria presso il Registro Imprese (si vedano i casi di esclusione oggettiva indicati al paragrafo 5.2), nelle cooperative, caratterizzate dal principio della variabilità del capitale sociale, le delibere di aumento del capitale sociale non vengono assunte dall'assemblea straordinaria con la presenza del notaio e pertanto, non essendo registrabili al Registro Imprese, risultando pertanto sconosciute all'Amministrazione Finanziaria.

- 6) **Prestiti effettuati dai soci delle società semplici socie delle cooperative agricole:** nelle cooperative agricole la cui base sociale è formata anche da società semplici, capita spesso che i soci persone fisiche di tali società semplici effettuino finanziamenti a favore della cooperativa agricola. Si ritiene che questi finanziamenti non rilevino ai fini della comunicazione, poiché i soci persone fisiche non sono socie della cooperativa, ma socie delle società semplici (socie della cooperativa).
- 7) **Trattenute sui conferimenti nelle cooperative agricole:** nelle cooperative agricole è prassi che i conferimenti non vengano liquidati integralmente ai soci produttori agricoli, bensì sia effettuata su di essi una trattenuta, disciplinata dal regolamento interno, destinata ad aumento del capitale sociale detenuto dal socio, ovvero allocata tra i debiti commerciali della cooperativa verso i soci conferenti (come speciale dilazione di pagamento). In ragione del fatto che tali rapporti hanno natura commerciale e che essi sono certificati dalle fatture emesse dai soci conferenti (determinando in tal modo la tracciabilità delle somme), e considerando soprattutto che i finanziamenti/capitalizzazioni dei soci imprenditori non dovrebbero rientrare nell'ambito oggettivo della norma, si ritiene che le suddette trattenute non rilevino ai fini della comunicazione.

Seppure alla luce delle osservazioni sopra esposte, occorre tuttavia anche tener in considerazione la *ratio* del nuovo adempimento, che risponde alla finalità di comunicare al Fisco dei dati necessari per espletare attività di accertamento sintetico in capo alle persone fisiche (socie della cooperativa).

Ciò significa che tutti i dati che verranno comunicati dalle cooperative tramite questo modello verranno utilizzati dal Fisco come indicatori di capacità contributiva, per effettuare indagini redditometriche in capo ai loro soci.

Dunque, stante il fatto che le (scarne e confuse) istruzioni al modello sono state emanate solo qualche giorno fa, pur riferendosi a situazioni passate e ormai cristallizzate (anno 2012), nell'assenza di precise indicazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, occorrerà tenere in debito conto anche questo aspetto, di non marginale importanza, prima di comunicare dati non espressamente richiesti.

5.7 Sanzioni

In assenza di una specifica disposizione che disciplini la materia, e visto il richiamo normativo all'art. 7, D.P.R. n. 605/1973, si potrebbe ritenere che la sanzione possa essere disciplinata dall'art. 13 del DPR 605/1973, vale a dire:

- omissione: da 206 euro a 5.164 euro;
- incompletezza: da 103 euro a 2.582 euro.

Potrebbe tuttavia risultare applicabile l'alternativa sanzione per violazioni formali, da euro 258 a euro 2.065, fissata dall'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997.

Anche su questo punto si attendono conferme ufficiali.

(Stefano Bargossi)